

## **DELIBERA N. 183/09/CSP**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA Spa (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI UNO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 28 aprile 2009, n. Cont. 35/09/DICAM/ N° Proc. 1957/SM, notificato in data 4 maggio 2009, con il quale è stata contestata alla società Rai – Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso un servizio girato in Kenya dal titolo "Caccia alle streghe. Esclusiva dal Kenya" andato in onda all'interno del Tg1 delle ore 20:00 su Rai Uno in data 8 marzo 2009;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa del 19 maggio 2009, protocollate al n. 0039765 in data 20 maggio 2009, precisate in sede di audizione svolta in data 16 giugno 2009, con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- il servizio in questione è stato diffuso, nell'ambito del Tg1, per denunciare uno tra i molteplici, gravissimi, episodi criminosi che si stanno acuendo nell'ambito territoriale dell'Africa centrale relativi a vere e proprie esecuzioni capitali sommarie nei confronti di coloro che sono accusati, secondo una credenza umanamente ignobile ed inconcepibile, di praticare la stregoneria c.d. nera. La rilevanza mondiale della notizia diffusa è resa peraltro palese dal fatto che nel maggio del 2008, secondo fonti ufficiali, sono state bruciate vive undici persone (otto donne e tre uomini) accusate di stregoneria in Kenia, ma è indubbio che molte altre uccisioni siano state perpetrate per il medesimo motivo ma non rese note. Era pertanto necessario che la Rai diffondesse tali notizie, perseguisse le esigenze di pubblica informazione, anche per sensibilizzare l'opinione pubblica e le organizzazioni internazionali (quali Amnesty International) ad agire fattivamente al fine di impedire il protrarsi di ulteriori azioni criminose. La Rai ha, quindi, agito in ottemperanza al dovere di informare i consociati, al fine di soddisfare il loro (correlativo) diritto di essere informati, desumibili dall'art. 21 della Costituzione come attuato specificamente dal Testo Unico della Radiotelevisione, che agli artt. 3 e 7 considera principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione nonché la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni. Ne discende che era non solo opportuno ma anche doveroso, soprattutto per assicurare la completezza dell'informazione, e al fine di non incorrere nella violazione delle norme sopra citate, che la Rai desse notizia di tale emblematico episodio criminoso attraverso sequenze filmate;

- il servizio in questione è stato razionalmente confezionato includendo quale necessario corredo informativo immagini estrapolate ed opportunamente selezionate da un video di più ampia durata e si è evitato di diffondere immagini che ritraessero le azioni delittuose più crude ed efferate trasmettendo soltanto quelle strettamente necessarie a comprendere la notizia – nel pieno rispetto dell'essenzialità dell'informazione televisiva che come tale implica necessariamente la diffusione di immagini - in ottemperanza al punto 2.3 del Codice di autoregolamentazione. Non si sarebbe potuto procedere alla loro eliminazione senza menomare la narrazione dei fatti e

la completezza e la comprensione dell'informazione fornita. Il filmato è del tutto privo di scene o situazioni obiettivamente tali da creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore, consistendo in un servizio giornalistico con il quale si è esercitato il diritto di cronaca e di critica, scevro da immagini in grado di nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei più giovani;

- la trasmissione del servizio in commento è stata preceduta da un annuncio della giornalista-conduttrice del telegiornale, dal tenore chiaramente esplicativo, la quale, nell'anticipare il contenuto che avrebbe avuto il filmato che da lì a poco sarebbe stato trasmesso, ne ha raccomandato la visione ad un pubblico maturo all'evidente scopo di consentire ai genitori di valutare se permettere ai figli la visione in conformità al criterio del "controllo domestico" che costituisce tuttora la più efficace garanzia di educazione dei minori all'interno del nucleo familiare. In proposito, rileva che il punto 2.3 del Codice di autoregolamentazione recita che per casi di straordinario valore sociale ed informativo quale era quello che ci occupa, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti (circostanza che non riguarda il caso in questione) si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Una volta posta in essere tale precauzione non può procedersi a "censurare" una notizia se non in violazione dell'art. 21 Costituzione;

- il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori non ha avviato alcuna contestazione né, tantomeno, ha inviato all'Autorità, così come previsto dall'art. 35 del predetto Testo Unico, alcuna segnalazione in merito alle sequenze filmate in esame ritenendole, evidentemente, priva di valenza nociva nei confronti dei minori;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il servizio, della durata di un circa un minuto e mezzo, riguarda la descrizione di pratiche assassine in Kenya ed è stato trasmesso a partire dalle ore 20:14, in piena fascia oraria di televisione per tutti. All'interno del servizio si assiste al pestaggio e alla uccisione, da parte di più adulti, di persone, tra le quali un'anziana signora, accusate di aver praticato un maleficio nei confronti del nipote di otto anni. Il pestaggio è documentato con dovizia di particolari; vengono mostrate con chiarezza le inaudite violenze (calci, percosse, bastonate...) subite dalle persone ritenute colpevoli di stregoneria. Sono visibili macchie di sangue sui vestiti di alcune vittime. Le ultime inquadrature del servizio mostrano le persone pestate inserite in una grossa buca sul ciglio della strada al cui interno ardono rami d'albero; sono percepibili i disperati movimenti di alcune delle vittime di violenza, mentre il fuoco aumenta d'intensità (le persone stanno per essere arse vive nel rogo);

- la particolare crudeltà e la drammaticità che caratterizzano la sequenza analizzata appaiono suscettibili di generare, pur in presenza dell'avviso del giornalista, significative reazioni emotive, quali orrore e raccapriccio, nello stesso telespettatore

adulto. E' da precisare che l'avviso del giornalista, pur riducendo la portata della condotta lesiva, non legittima in ogni caso la messa in onda di filmati contrastanti con i divieti contenuti nelle norme poste a tutela dei minori. L'avviso del giornalista non giustifica, pertanto, né la trasmissione di scene che nuocciono allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per le quali, nella fascia oraria in questione di televisione per tutti – ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – vige comunque il divieto assoluto di messa in onda, né la messa in onda di sequenze particolarmente crude o brutali che possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore o di notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori, la cui diffusione è vietata nelle trasmissioni di informazioni, in onda dalle ore 7:00 alle ore 22:30, ai sensi del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori;

- nel caso di specie, il potenziale emotigeno della rappresentazione, crudamente realistica, appare in concreto idoneo a generare un pregiudizio allo sviluppo psichico o morale dei minori;

- le immagini trasmesse non sono effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, che avrebbe potuto essere fornita senza quella morbosa attenzione ai dettagli che contraddistingue le scene di brutale violenza mostrate; le finalità del servizio avrebbero potuto raggiungere il loro completo compimento anche in assenza di alcune immagini di violenza spietata, caratterizzata da particolare accanimento, che invece sono state mandate in onda in palese violazione delle norme poste a tutela dei minori;

- è infatti da ribadire che il legislatore ha correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco nel caso di specie – l'interesse all'informazione e l'interesse del minore – accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e limitando l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva alle ipotesi di pericolo effettivo di nocumento allo sviluppo fisico, psichico o morale di minori;

- la circostanza che non sia stato avviato alcun procedimento da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle scene trasmesse;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione del servizio girato in Kenya dal titolo “Caccia alle streghe. Esclusiva dal Kenya” andato in onda all'interno del Tg1 delle ore 20:00 su Rai Uno in data 8 marzo 2009 integri la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna

violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto dell'accortezza adottata dall'emittente, anche se non ritenuta sufficiente, nella messa in onda del servizio (avvertimento del giornalista);
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "Rai 1", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Rai – Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata

*dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 183/09/CSP”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.*

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 23 settembre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
il SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola